

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 52 del 07/06/2024

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI			Proposta n. 1251 del 05/06/2024
CODICE CRAM: DG.008.	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate personale comparto ARSIAL anno 2024			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 05/06/2024</i>	<i>Firma Roberto Polegri</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 05/06/2024</i>	<i>Firma Roberto Polegri</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 05/06/2024</i>	<i>Firma Patrizia Bergo</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 05/06/2024</i>	<i>Firma Patrizia Bergo</i>

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate personale comparto ARSIAL anno 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 30/01/2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) nel quale sono contenuti, altresì, al punto "2.2 Performance", gli obiettivi operativi di ciascuna struttura dell'Agenzia per l'anno 2024;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione annuale del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

CONSIDERATO che le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi

servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa decentrata;

DATO ATTO che la nuova normativa contrattuale mantiene immutata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili come segue:

Le Risorse Stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità; sono di competenza dirigenziale e vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti collettivi di lavoro;

Le Risorse Variabili hanno carattere di eventualità e variabilità e sono annualmente modificabili; sono di competenza dell'organo di vertice che formula le direttive, delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

RICHIAMATO l'art.23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato";

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli articoli 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e articolo 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del limite anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATI il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale sono

stati forniti alle amministrazioni chiarimenti in ordine alla modalità applicativa della citata normativa;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate dall'Area Risorse Umane risulta che il numero di personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a n. 110 unità e che presumibilmente al 31 dicembre 2024 a seguito delle assunzioni e cessazioni nel frattempo intervenute il numero complessivo ammonterà a n. 118 unità, al fine di adeguare eventualmente in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio dell'anno 2024;

CONSIDERATO, pertanto, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 e che il predetto limite risulta salvaguardato;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 in virtù del quale gli Enti possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale del comparto per l'anno 2024 come di seguito indicato:

PARTE STABILE 2024

Art. 79 Comma 1 CCNL 2019-2021 – RISORSE STABILI	Importo 2024
unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018), al netto delle risorse destinate nel medesimo anno alle Posizioni Organizzative come certificato dall'Organo di revisione dell'Ente anche a seguito della rideterminazione di cui alla D. D. n. 1005 del 18 novembre 2022;	euro 1.359.548,00 (risorse soggette al limite 2016)
incremento stabile dal 2019 (art. 67, comma 2, lett. a CCNL 21/5/2018), pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, nello stesso importo "a regime" inserito nel fondo dal 2019;	euro 9.318,00 (risorse non soggette al limite 2016)
differenziali posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b CCNL 21/5/2018), calcolati sui nuovi stipendi tabellari del precedente CCNL 21/05/2018 "a regime", nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2019;	euro 57.289,00 (risorse non soggette al limite 2016)

<p>RIA e assegni ad personam personale cessato, compresa la quota 13[^] (art. 67, comma 2, lett. c, CCNL 21/5/2018); tali risorse confluiscono stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; nel fondo dell'anno 2023 vanno pertanto inserite le risorse corrispondenti alle RIA e assegni ad personam dei cessati dall'anno 2017 all'anno 2021, come inserite nel fondo dell'anno 2022, oltre alla quota annua relativa ai cessati nell'anno 2022;</p>	<p>euro 58.272,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;</p>	<p>euro 62.230,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67, comma 2, lett. g)). Questa voce richiama i contenuti della disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 1/4/1999, la quale prevede che le parti si incontrino, a livello di ente, almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. E' necessario che, a seguito di tale operazione, venga comunque garantita l'invarianza complessiva delle risorse stanziare (lavoro straordinario + fondo risorse decentrate).</p>	<p>euro 38.000,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>importo su base annua, pari a euro 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (art. 79 comma 1 lett. b) Per analogia all'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018, si ritiene che vada considerato a tal fine sia il personale a tempo indeterminato che determinato, mentre non vanno conteggiati i contratti di somministrazione (ex interinali). Come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL173, tale importo non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.</p>	<p>euro 9.295,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono</p>	<p>euro 20.873,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>

nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 79 comma 1 lett. d)	
Incremento previsto dall'art. 79 comma 1- bis del CCNL 2019-2021	euro 18.979,00 (risorse non soggette al limite 2016)
Riduzioni consolidate periodi 2010-2014 e 2015 - 2016	euro - 342.934,00 (risorse soggette al limite 2016)

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.112.886,00
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	177.984,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.290.870,00

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 55 del 14/05/2024 il Commissario Straordinario ha autorizzato l'iscrizione delle risorse variabili nel Fondo annualità 2024 del personale del comparto ARSIAL, soggette secondo le prescrizioni del CCNL all'apprezzamento dell'Organo di vertice dell'Agenzia ai fini della specifica allocazione nel bilancio dell'Ente ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento sono stati, altresì, forniti alla delegazione trattante di parte pubblica ed in particolare al Direttore, quale Presidente della stessa, gli indirizzi per la conduzione della contrattazione decentrata 2024;

PARTE VARIABILE 2024:

RISORSE VARIABILI	IMPORTI 2024
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Integrazione ex art. 79 comma 2 lett.b) del CCNL 2019 - 2021	euro 49.246,00 (risorse soggette al limite)
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; (Art. 79 comma2 lett. c) CCNL 2019-2021)	euro 80.815,00 (risorse soggette al limite)
R.I.A. e ad personam personale cessato annualità precedenti	Euro 25,00 (risorse soggette al limite)
Art. 79, c. 3, CCNL 16/11/2022 Ripartizione proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	euro 7.399,00 (risorse non soggette al limite)
Art.80, comma 1 ultimo capoverso "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni contabili"	euro 66.442,00 (risorse non soggette al limite)

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	130.086,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	73.841,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	203.927,00

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 il quale stabilisce che "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

DATO ATTO che le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato degli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) previste per l'anno 2024 ammontano ad €. 470.282,00, di cui € 2.282,00 non soggette al limite;

DATO ATTO che ARSIAL rispetta il limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017 in quanto:

RISORSE STABILI PER CALCOLO LIMITE	euro 1.112.886,00
RISORSE VARIABILI PER CALCOLO LIMITE	euro 130.086,00
TOTALE	euro 1.242.972,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2023	Euro 468.000,00
TOTALE	Euro 1.710.972,00
LIMITE NORMATIVO 2016	Euro 1.710.972,00
	LIMITE RISPETTATO

DATO ATTO che viene rispettato il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 2022 in quanto il totale delle voci soggette a vincolo del Fondo Risorse Decentrate, come sopra costituito, destinato a finanziare il trattamento accessorio del personale per l'anno 2024, è pari al corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

DATO ATTO:

- che le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 rientrano nei limiti di spesa consentiti nella normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2024/2026 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa del personale;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento procedere a riquantificare il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 alla luce di sopraggiunti modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia che giustifichino la revisione di quanto attualmente determinato, con la presente determinazione;

ATTESO che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2024 si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari Generali formulata sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. "Trattamento giuridico";

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI COSTITUIRE in via definitiva il "Fondo risorse decentrate" del personale del Comparto ARSIAL per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.494.797,00 le cui risorse sono allocate sul capitolo 1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2024, fatte comunque salve eventuali successive rettifiche ed integrazioni all'esito di eventuali nuovi indirizzi, indicazioni ministeriali ovvero novità normative nonché giurisprudenziali.

RILEVATO che ai sensi del comma 1, dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 l'importo delle risorse decentrate di **PARTE STABILE** per l'anno **2024** è così determinato:

PARTE STABILE 2024

Art. 79 Comma 1 CCNL 2019-2021 – RISORSE STABILI	Importo 2024
unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018), al netto delle risorse destinate nel medesimo anno alle Posizioni Organizzative come certificato dall'Organo di revisione dell'Ente anche a seguito della rideterminazione di cui alla D. D. n. 1005 del 18 novembre 2022;	euro 1.359.548,00 (risorse soggette al limite 2016)
incremento stabile dal 2019 (art. 67, comma 2, lett. a CCNL 21/5/2018), pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, nello stesso importo "a regime" inserito nel fondo dal 2019;	euro 9.318,00 (risorse non soggette al limite 2016)
differenziali posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b CCNL 21/5/2018), calcolati sui nuovi stipendi tabellari del precedente CCNL 21/05/2018 "a regime", nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2019;	euro 57.289,00 (risorse non soggette al limite 2016)
RIA e assegni ad personam personale cessato, compresa la quota 13^ (art. 67, comma 2, lett. c, CCNL 21/5/2018); tali risorse confluiscono stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; nel fondo dell'anno 2023 vanno pertanto inserite le risorse corrispondenti alle RIA e assegni ad personam dei cessati dall'anno 2017 all'anno 2021, come inserite nel fondo dell'anno 2022, oltre alla quota annua relativa ai cessati nell'anno 2022;	euro 58.272,00 (risorse soggette al limite 2016)

<p>importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;</p>	<p>euro 62.230,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67, comma 2, lett. g)). Questa voce richiama i contenuti della disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 1/4/1999, la quale prevede che le parti si incontrino, a livello di ente, almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. E' necessario che, a seguito di tale operazione, venga comunque garantita l'invarianza complessiva delle risorse stanziare (lavoro straordinario + fondo risorse decentrate).</p>	<p>euro 38.000,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>importo su base annua, pari a euro 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (art. 79 comma 1 lett. b) Per analogia all'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018, si ritiene che vada considerato a tal fine sia il personale a tempo indeterminato che determinato, mentre non vanno conteggiati i contratti di somministrazione (ex interinali). Come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL173, tale importo non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.</p>	<p>euro 9.295,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 79 comma 1 lett. d)</p>	<p>euro 20.873,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>Incremento previsto dall'art. 79 comma 1- bis del CCNL 2019-2021</p>	<p>euro 18.979,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>Riduzioni consolidate periodi 2010-2014 e 2015 - 2016</p>	<p>euro - 342.934,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.112.886,00
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	177.984,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.290.870,00

RILEVATO che ai sensi del comma 1, dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 l'importo delle risorse decentrate di **PARTE VARIABILE** per l'anno **2024** è così determinato:

PARTE VARIABILE 2024:

RISORSE VARIABILI	IMPORTI 2024
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Integrazione ex art. 79 comma 2 lett.b) del CCNL 2019 - 2021	euro 49.246,00 (risorse soggette al limite)
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; (Art. 79 comma2 lett. c) CCNL 2019-2021)	euro 80.815,00 (risorse soggette al limite)
R.I.A. e ad personam personale cessato annualità precedenti	Euro 25,00 (risorse soggette al limite)
Art. 79, c. 3, CCNL 16/11/2022 Ripartizione proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	euro 7.399,00 (risorse non soggette al limite)
Art.80, comma 1 ultimo capoverso "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni contabili"	euro 31.442,00 (risorse non soggette al limite)

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	130.086,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	73.841,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	203.927,00

DI PROCEDERE, in sede di tavolo negoziale con le OO.SS. e le R.S.U., alle trattative per la distribuzione delle risorse decentrate e alla sottoscrizione della pre-intesa sul contratto decentrato integrativo di parte economica.

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti alla spesa del personale.

DI DARE ATTO che il fondo complessivamente determinato in €. 1.494.797,00, unitamente al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative (Elevate Qualificazioni) di € 470.282,00, rispetta, per quanto sopra riportato, il limite rappresentato del corrispondente Fondo relativo alle risorse per

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016 (art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017).

DI TRASMETTERE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U..

DI DEMANDARE alla dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali tutti gli atti consequenziali necessari all'esecuzione del predetto provvedimento.

La presente determinazione, non essendo soggetta a controlli esterni, ai sensi della L.R.n. 2 del 10 gennaio 1995 e ss.mm.ii., viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23			X			X	
D.lgs. 33/2013	19	1				X	X	